



Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio

Procedura per l'attribuzione del differenziale stipendiale per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro appartenente all'area dei Funzionari (ex Area Terza)

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 di attuazione del decreto legislativo n. 149/2015, registrato alla Corte dei conti il 09/06/2016 al n. 1577, concernente le "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro";

VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. 149/2015 in base al quale è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come individuato dalla lettera b) del comma 6 del medesimo articolo 6;

VISTO il contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO l'articolo 13 del CCNL Funzioni centrali sopra menzionato, in base al quale il nuovo sistema di classificazione del personale è articolato in quattro aree: Area delle elevate professionalità, Area dei Funzionari (ex Area Terza), Area degli Assistenti (ex Area Seconda) e Area degli Operatori (ex Area Prima);

VISTO l'articolo 14 del già citato CCNL Funzioni centrali il quale stabilisce che l'attribuzione di "differenziali stipendiali" si configura come progressione economica all'interno dell'area e avviene mediante procedura selettiva di area, secondo modalità e criteri specificati dallo stesso articolo 14 menzionato;

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo per le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sottoscritto in data 27 dicembre 2023 a seguito della positiva certificazione del Dipartimento della Funzione pubblica resa con nota prot. n. DFP-0081603-P- del 22/12/2023;

RILEVATO che l'articolo 1 del sopra menzionato accordo integrativo del 27 dicembre 2023 stabilisce il numero complessivo di differenziali stipendiali in n. 1.070, di cui n. 2 per l'Area Operatori, n. 412 per l'Area Assistenti e n. 656 per l'Area Funzionari;

RITENUTO di dare attuazione alle suddette disposizioni avviando la procedura selettiva per l'attribuzione all'interno dell'area dei Funzionari (ex Area Terza) dei differenziali stipendiali fino a concorrenza del numero di differenziali fissato in n. 656;

DECRETA

Articolo 1

Procedura selettiva personale appartenente all'area dei Funzionari

1. E' indetta la procedura selettiva per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro appartenente all'area dei Funzionari (ex Area Terza) per l'attribuzione di complessivi n. 656 differenziali stipendiali, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Articolo 2

Soggetti destinatari e requisiti di ammissione alla procedura

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di cui al precedente articolo 1 i dipendenti di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- a) in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda prevista nel presente decreto, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione;
- b) aver maturato alla data del 31.12.2022 una permanenza nella fascia economica secondo il sistema di classificazione antecedente al CCNL comparto Funzioni centrali 2019/2021 pari ad almeno 1 anno nei ruoli dell'INL (ovvero entrati in servizio/fascia economica entro il 30.12.2021) e che non abbiano beneficiato nei 2 anni precedenti al 31.12.2022 di progressione economica (ossia che non abbiano conseguito progressione economica dopo il 31.12.2020).

2. Non sono ammessi alla procedura selettiva per l'attribuzione del differenziale stipendiale i dipendenti che si trovino anche solo in una delle seguenti condizioni:

- a) nei 2 anni precedenti al termine di presentazione della domanda relativa alla procedura per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, abbiano avuto provvedimenti disciplinari, superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'articolo 43, comma 3 lett. f) del CCNL Funzioni centrali 9.05.2022, al rimprovero scritto come previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera a) del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 del 09.05.2022.
- b) alla data di scadenza della presentazione della domanda di cui al presente decreto siano interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo il caso nel quale il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

3. Ferma restando la non ammissione alla partecipazione alla procedura selettiva dei dipendenti che si trovino in almeno una delle condizioni previste dal precedente comma 2, possono partecipare alla procedura i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, non interessati da misure cautelari di sospensione. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione della formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, del procedimento penale in corso.

4. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, sino all'approvazione della graduatoria definitiva, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 **Cause di esclusione**

1. Fermo restando quanto disposto nel comma 4 del precedente articolo 2, il dipendente è escluso dalla procedura in caso di sopravvenienza, nel corso dello svolgimento della procedura stessa e sino all'approvazione della graduatoria definitiva, di una delle fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto.

Articolo 4 **Presentazione della domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata dagli aventi diritto nel termine perentorio di ventidue giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a partire dal giorno 7 maggio 2024 compreso fino al giorno 28 maggio 2024 compreso, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo informatico, denominato portale reclutamento, il cui link è raggiungibile dalla intranet INL nella sezione "Comunicazioni interne" – "Procedure PEO 2024" e dal sito internet dell'INL accedendo alla sezione "Comunicazione" – "Comunicati" - "News INL" – "Procedure PEO 2024".

2. Il candidato deve compilare la domanda esclusivamente tramite procedura telematica utilizzando l'applicativo di cui al precedente comma 1 e seguendo le istruzioni contenute nella "Guida all'utente" pubblicata sul sito intranet e internet unitamente al presente decreto. Il candidato accede alla procedura di compilazione della domanda inserendo, prima, il proprio codice fiscale nell'apposito campo e, subito dopo, in altro campo predisposto, il codice OTP che riceverà sulla propria casella di posta istituzionale, per confermare la propria identità e completare la procedura di accesso all'applicativo. Non sono ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente articolo.

3. Per i dipendenti in comando out e fuori ruolo la casella di posta elettronica istituzionale è stata riattivata per consentire ai dipendenti in servizio fuori dall'INL di ricevere il codice OTP necessario per entrare nell'applicativo e procedere alla compilazione della domanda.

4. E' possibile accedere alla procedura per la compilazione a partire **dalle ore 00:00 del giorno 7 maggio 2024** ed è possibile completare ed inviare la domanda **entro e non oltre le ore 23:59 del 28 maggio 2024**.

5. Eventuali modifiche e/o integrazioni della domanda eventualmente già inviata potranno essere effettuate solo entro il termine indicato ai commi 1 e 4 del presente articolo ed esclusivamente tramite la procedura on-line. L'applicativo permette di modificare la domanda presentata in precedenza fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e sarà ritenuta valida l'ultima domanda correttamente inviata. L'applicativo permette di salvare domande parzialmente compilate consentendo il loro successivo completamente ed invio purché entro il termine previsto per la presentazione.

6. Sarà cura del candidato stampare e conservare la ricevuta della domanda di partecipazione generata automaticamente dall'applicativo al termine dell'ultimo invio effettuato.

7. Il candidato troverà alcuni dei campi relativi ai criteri di selezione, di cui ai successivi articoli 6 e 7, precompilati con i dati in possesso dell'Amministrazione, qualora ritenga di dover modificare uno o più dati precompilati potrà effettuare la variazione ma dovrà allegare, con l'apposita funzione prevista dall'applicativo, il file relativo al documento/provvedimento che giustifica la rettifica effettuata.

7. Le dichiarazioni rese nella domanda presentata hanno valore di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il

candidato dovrà allegare copia del proprio documento di riconoscimento nell'apposito spazio previsto nel format della domanda, utilizzando la funzione prevista dall'applicativo.

8. Con l'invio della domanda il dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5 **Criteri selettivi e relativi punteggi**

1. Ai fini della formazione della graduatoria il punteggio massimo complessivo che ciascun candidato può ottenere è pari a 100 punti, calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione dei criteri di seguito indicati:

- a) media aritmetica delle valutazioni individuali annuali conseguite nel triennio 2020-2022 = max 40 punti;
- b) esperienza professionale maturata = max 40 punti;
- c) titoli di studio = max 20 punti.

2. Al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 3% della somma dei punteggi ottenuti dal candidato con la valorizzazione degli elementi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1.

Articolo 6 **Media delle valutazioni individuali della performance**

1. Sono attribuiti fino ad un massimo di 40 punti per la media ottenuta dal dipendente nel triennio 2020 – 2022 nella valutazione della performance individuale in base alle seguenti tre fasce di valutazione e relativi punteggi. Per i dipendenti privi di una valutazione della performance individuale, anche a causa di assenze prolungate dal servizio, saranno considerate le tre valutazioni più recenti, anche non consecutive, relative alle annualità dal 2017 al 2022.

FASCIA DI VALUTAZIONE	Sistema valutazione INL (media punteggio conseguito nella performance individuale)	Sistema valutazione MLPS (media punteggio conseguito nella performance individuale)	PUNTEGGIO
1^ fascia di valutazione	da 90% a 100%	dalla media del 6,00 alla media del 8,00	40
2^ fascia di valutazione	da 70% a 89%	dalla media del 3,00 alla media del 5,99	39
3^ fascia di valutazione	Inferiore al 70%	dalla media del 1,00 alla media del 2,99	38

2. Il personale che non abbia conseguito nel periodo di cui al comma 1 tre valutazioni è collocato nella terza fascia di valutazione.

3. Per il personale che abbia conseguito una valutazione presso altra Amministrazione, la riparametrazione della valutazione verrà acquisita dalla medesima Amministrazione.

Articolo 7

Esperienza professionale maturata

1. Il punteggio massimo conseguibile per l'esperienza professionale è di complessivi 40 punti. Il punteggio viene attribuito in considerazione dell'anzianità di servizio maturata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. L'applicativo è predisposto per calcolare l'anzianità di servizio del candidato alla data di scadenza di detto termine.

2. Il punteggio complessivo di 40 punti viene attribuito secondo quanto segue:

a) anzianità di servizio nella fascia economica di appartenenza del lavoratore in base al sistema di classificazione antecedente al CCNL 2019/2021 (sistema di classificazione di cui al CCNL 2016- 2018 e al CCNI del 4 agosto 2009), maturata nei ruoli dell'INL e/o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (max 35 punti):

- 3 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di anzianità maturata per i primi 5 anni nella fascia economica di appartenenza;
- 2,5 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di anzianità maturata negli ulteriori anni nella fascia economica di appartenenza;

b) anzianità di servizio in fasce economiche o aree inferiori a quella di appartenenza del lavoratore in base al sistema di classificazione antecedente al CCNL 2019/2021 (sistema di classificazione di cui al CCNL 2016- 2018 e al CCNI del 4 agosto 2009) maturata nei ruoli dell'INL e/o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o maturata nei ruoli di altra Pubblica amministrazione (max 5 punti):

- 0,50 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di anzianità di servizio;

3. Si precisa che nel conteggio dei mesi di servizio e frazioni si considera quale mese di anzianità un periodo minimo di 15 giorni di lavoro.

Articolo 8

Valutazione dei titoli di studio

1. Danno luogo a punteggio i titoli di studio ed accademici aventi valore legale, compresi i diplomi universitari di specializzazione *post lauream* di durata biennale, rilasciati da scuole ed istituti, pubblici e paritari, nonché dalle Università legalmente riconosciute, tutti autorizzati e accreditati rispettivamente dal competente Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'Università e della ricerca. I master universitari di II livello devono avere durata non inferiore a 1500 ore e 60 CFU.

2. Sono altresì valutabili i titoli di studio dichiarati equipollenti ed equivalenti in base all'ordinamento scolastico e universitario.

3. Sono valutabili, infine, le abilitazioni professionali conseguite previo superamento dell'esame di Stato che consentono l'iscrizione ad albi professionali e l'abilitazione all'insegnamento.

4. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati dichiarati equipollenti dalla competente autorità italiana.

5. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli di studio è di complessivi 20 punti, di cui 18 punti attribuibili ai sensi della lettera a) e 2 punti attribuibili ai sensi della lettera b) del presente comma.

a) Titolo di studio (max 18 punti)

I punteggi attribuiti a ciascun titolo di studio non sono cumulabili tra loro (si valuta solo il titolo di studio più elevato conseguito):

- Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento) /ciclo unico: 18 punti
- Laurea triennale: 15 punti;
- Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado: 13 punti;
- Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 12 punti;

- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 10 punti;
- b) Titoli di studio tra loro cumulabili, ulteriori rispetto a quelli indicati nella lettera a) (max 2 punti)
- Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento) / ciclo unico: 2 punti;
 - Dottorato di ricerca/Abilitazioni/diplomi di specializzazione/master di II livello: 1,5 punti;
 - Laurea triennale (ulteriore rispetto a quella presupposta per il conseguimento della laurea specialistica indicata nella lettera a): 1 punto;

Articolo 9

Criteri di priorità nella graduatoria

1. Qualora nella graduatoria si determini una parità di punteggio, l'attribuzione del differenziale stipendiale è riconosciuto in base ai sottoindicati criteri, applicati secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) maggiore esperienza professionale maturata nella fascia economica di appartenenza;
- 2) votazione più elevata nel caso di titolo di studio appartenente allo stesso ciclo di istruzione ovvero possesso del titolo di studio più elevato tra quelli di cui alla lettera a) dei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 8 in funzione dell'area di appartenenza;
- 3) Media più elevata delle valutazioni della performance individuale annuale riferite al triennio 2020-2022.

Articolo 10

Controllo delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione

1. L'amministrazione effettuerà, ai sensi della normativa vigente in materia, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione. Qualora da detti controlli dovesse risultare la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva e, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, decadrà dall'attribuzione del differenziale stipendiale qualora già riconosciuto, fermo restando le conseguenze penali, civili e disciplinari previste dalla legge.

Articolo 11

Commissione

1. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione valutatrice e il provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito internet e sulla intranet dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
2. La Commissione sarà composta da tre componenti scelti tra il personale dirigenziale appartenente al ruolo dell'INL. Le funzioni di presidente saranno svolte dal dirigente con maggiore anzianità di servizio nel ruolo. Le riunioni nell'ambito delle quali saranno svolti i lavori della Commissione risulteranno da appositi verbali.
3. In funzione del numero delle domande presentate potrà essere nominata una o più sottocommissioni di lavoro.

Articolo 12

Formazione delle graduatorie

1. La graduatoria elaborata automaticamente dall'applicativo utilizzato per la presentazione delle domande, sulla base dei dati dichiarati dai candidati, sarà approvata in via provvisoria dalla Commissione di cui al precedente articolo 11 e pubblicata sulla intranet/internet dell'INL.
2. Entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il dipendente interessato può presentare alla Commissione di cui all'articolo 11 eventuali contestazioni in merito alla propria posizione in graduatoria mediante apposita e motivata istanza inoltrata all'indirizzo di posta elettronica DCRisorse-ProgressioniOrizzontali@ispettorato.gov.it
3. La Commissione si pronuncia entro i 15 giorni successivi alla ricezione dell'istanza, salvo che per l'elevato numero di contestazioni o per la complessità dell'istruttoria siano necessari tempi più lunghi.

4. La graduatoria provvisoria, eventualmente modificata dalla Commissione a seguito dell'accoglimento delle istanze ricevute ai sensi del comma 2, è approvata in via definitiva dal direttore della Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio e pubblicata sulla intranet/internet dell'INL.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai partecipanti alla procedura selettiva sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana